

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5765 del 21/10/2024
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA MONDO PICCOLO - SOCIETA' AGRICOLA A R.L PER LO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI ROCCABIANCA (PR) STRADA ALTOCO', 3 ADOZIONE DI AUA - PRATICA SUAP 9/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5982 del 17/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno OTTOBRE 2024 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma operativa dal 1 gennaio 2016;
- la D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 con cui la Regione Emilia-Romagna, in applicazione della sopra richiamata L.R. 13/2015 e ferme restando le indicazioni dettate dal D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 e s.m.i., al suo Allegato L ha definito le modalità di svolgimento dei procedimenti di AUA;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il Decreto Interministeriale 25/02/2016 n. 5046 del Ministero Politiche Agricole e Foreste;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpae.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la L.R. 21/2012;
- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna del 30/01/2024 n. 152 "Decisione sulle osservazioni pervenute e approvazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030). (Delibera di Giunta n. 2005 del 20 novembre 2023)";
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale "Approfondimento in materia di Tutela delle Acque";
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Parma conferito con DDG 106/2018 ,successivamente rinnovato con DDG 126/2021 e DDG 124/2023;
- la DD 389/2024 del 24/05/24.

CONSIDERATO:

la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Roccabianca con prot. n. 3724 del 31/05/2024 (prot. Arpae PG/2024/100640 del 31/05/2024), presentata dalla Società MONDO PICCOLO - SOCIETA' AGRICOLA A R.L nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti, con sede legale sita in comune di Parma (PR) Galleria Bassa dei Magnani, 3 e stabilimento sito in comune di Rocabianca (PR) Strada Altocò, 3 in riferimento ai seguenti titoli:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995), per cui la Ditta ha fornito apposita dichiarazione;

che l'attività industriale svolta nello stabilimento di cui sopra, sulla base di quanto dichiarato dalla Ditta nell'istanza AUA in esame, è quella di *"Produzione dei derivati del latte"*;

RILEVATO:

- che per poter istruire la pratica, Arpae SAC ha chiesto alcuni chiarimenti con nota prot. n. PG/2024/101541 del 03/06/2024, alla quale la Ditta ha risposto con nota trasmessa dal SUAP in data 01/07/2024 prot. n. 4619 (prot. Arpae PG/2024/120156 del 01/07/2024);
- che l'istanza alla data del 01/07/2024 risulta correttamente presentata;

VISTI:

quanto pervenuto a seguito di indizione di conferenza di Servizi decisoria con modalità asincrona ex art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i. di Arpae SAC di Parma con nota prot. n. PG/2024/121876 del 02/07/2024:

- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. 53356 del 29/07/2024, acquisito a protocollo Arpae PG/2024/138681 del 29/07/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- la relazione tecnica favorevole con prescrizione di Arpae Area Prevenzione Ambientale Ovest Sede di Parma prot. n. PG/2024/140341 del 31/07/2024 depositata agli atti;
- la indizione di Conferenza di servizi sincrona prot. n. PG/2024/167520 del 18/09/2024 convocata per il giorno 30/09/2024 il cui verbale è depositato agli atti;
- la documentazione richiesta dalla CDS, trasmessa dalla Ditta e acquisita da Arpae in data 01/10/2024 prot. n. PG/2024/176193 e successivamente integrata con comunicazione acquisita a protocollo Arpae PG/2024/179557 del 04/10/2024;
- Il parere favorevole di EmiliAmbiente SPA prot. n. 7718 del 11/10/2024 acquisito a protocollo Arpae PG/2024/184262 del 11/10/2024, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2)
- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Roccabianca prot n. 7350 del 16/10/2024 (trasmesso dal suap con prot. n. 7352 del 16/10/2024 ed acquisito a prot. Arpae PG/2024/187490 del 17/10/2024), che comprende anche il parere del Sindaco del Comune di Roccabianca prot. n. 7351 del 16/10/2024 in merito alla classificazione della Ditta "Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61, parte prima, lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994" richiesta da Arpae SAC con prot. n. PG/2024/140110 del 31/07/2024, allegati alla presente quale parte integrante

(Allegato 3), che sostituiscono i pareri precedentemente espressi con prot. n. 6098 e 6112 del 23.08.2024, trasmessi con nota del 23.08.2024, prot. n. 6114;

CONSIDERATO CHE, in merito alle emissioni in atmosfera:

- la Ditta richiede di essere autorizzata agli scarichi in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del DLgs 152/06 e s.m.i.;
- l'attività industriale prevede **"produzione di derivati del latte"**;
- è stato verificato che le emissioni rispettano quanto stabilito dalla Determinazione n. 4606/1999 - CRIAER- ricompresi nel Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

CONSIDERATO che il provvedimento conclusivo nel quale confluisce l'Autorizzazione Unica Ambientale, che adotta Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma quale autorità competente, è di competenza del SUAP e costituisce, ad ogni effetto titolo unico, e sostituisce tutti i titoli abilitativi settoriali in materia ambientale precedentemente in essere contemplati nell'istanza di AUA;

DETERMINA

DI ADOTTARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013 e s.m.i. l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società MONDO PICCOLO - SOCIETA' AGRICOLA A R.L, nella persona del gestore pro tempore della Ditta i cui dati sono depositati agli Atti con sede legale sita in comune di Parma (PR) Galleria Bassa dei Magnani, 3 e stabilimento sito in comune di Rocabianca (PR) Strada Altocò, 3, relativamente all'esercizio dell'attività di *"Produzione dei derivati del latte"* comprendente i seguenti titoli abilitativi, come da istanza A.U.A. pervenuta:

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**
- **comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995);**

STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per l'autorizzazione agli scarichi, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i." di *specificata competenza comunale*, al rispetto rigoroso da parte del legale rappresentante e gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Rocabianca prot. n. 7350 del 16/10/2024 e nel parere di EmiliAmbiente SPA prot. n.7718 del 11/10/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto

per le emissioni in atmosfera l'adozione è subordinata specificatamente, oltre che al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati

rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla DGR 2236/2009 e s.m.i. al rispetto di quanto riportato nelle indicazioni tecnico operative allegate al presente atto per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di AUA in esame, in particolare, anche alle seguenti disposizioni:

EMISSIONE E1: - “Generatore di vapore a gasolio con potenzialità di 1.550 kW”

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	5	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	8	m
Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	200	mg/Nm ³
Ossido di carbonio	200	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i. dal D.L.gs 183/2017, tale impianto si configura come nuovo medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato, ove tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto, si intendono stabiliti come medie orarie.

Vista la tecnologia dell'impianto, **per l'emissione E1** si ritiene che:

- la **messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata ad Arpae APA, Arpae SAC e Comune con un anticipo di 15 giorni;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;

- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni, quale strumento di controllo, dovrà essere pari a tre, distribuiti su tale periodo, e dovranno essere rappresentativi cadauno di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originanti le **emissione E1** dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambientale Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto originante le emissione E1 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;
- La comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti dovranno essere inviati ad Arpae tramite posta certificata;
- qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

I monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.L.gs. 152/06 e s.m.i., alle emissioni E1 debbono avere una periodicità annuale.

in merito alle emissioni in atmosfera si fa presente alla Ditta che, alla luce di quanto introdotto dal D.Lgs.183/2017, la Ditta dovrà fornire, **entro 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP**, la documentazione prevista dall'allegato 1, parte IV-bis, alla parte Quinta del D. Lgs n. 152/06 e smi.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale	
Ragione sociale:	Caseificio Mondo Piccolo Soc. Agr. a.r.l.
Partita IVA/Codice fiscale:	02507880348
Sede legale:	Galleria Bassa dei Magnani n.3, Parma (Parma)
Gestore:	Depositato agli atti
Sede locale impianti:	strada Altocò n.3, loc. Fontanelle, Roccabianca (Parma)
Lat.(UTM32):	4980840.91
Long.(UTM32):	596968.46
Attività sede locale (C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1:	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2:	Quantità di gasolio utilizzato [m ³ /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento:	365
Altezza media sbocco emissione:	8 m
Temperatura media emissioni:	200 °C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare):	167 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x):	668 kg/anno
Monossido di carbonio (CO):	668 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂):	851.960 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO ₂):	568 kg/anno

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae

SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

Per la verifica dei limiti di emissione degli inquinanti sopra indicati, devono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi sotto riportati:

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Polveri totali (PTS) o materiale particolare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione. Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incetezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere

dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile.

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni

Resta comunque fermo quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

per il rumore al rispetto rigoroso da parte del gestore per l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto delle indicazioni, disposizioni, prescrizioni, condizioni e considerazioni riportate nel parere del Comune di Roccabianca

prot. n. 7350 del 16/10/2024 e nel parere di AUSL Dipartimento di Sanità pubblica prot. n. 53356 del 29/07/2024, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Dalla data di emissione del provvedimento unico, nel quale confluirà questo atto, da rilasciarsi da parte del SUAP Comune di Roccabianca si riterranno decaduti i titoli abilitativi ambientali rilasciati e da questo atto ricompresi.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico. Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale rilasciato dal SUAP del Comune di Roccabianca. L'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale e per 15 anni. L'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA dovrà essere presentata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del DPR n. 59/2013 e s.m.i..

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Roccabianca, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Roccabianca e AUSL Dipartimento di Sanità pubblica;

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP Comune di Roccabianca all'interno del procedimento per il rilascio dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Elisabetta Ardesi.

Avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Rif. Sinadoc: 2024/20704

Istruttore di riferimento: Silvia Spagnoli

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Paolo Maroli
(documento firmato digitalmente)

Indicazioni tecnico-operative per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera

Referti analitici e registro autocontrollo

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso (O₂%, CO₂%, CO%, H₂O%), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata .
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovest
P.le della Pace, 1 – CAP 43121 | tel +39 0521/976101 | **PEC aopr@cert.arpa.emr.it**

Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimarlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web: https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Progettazione del punto di misura e campionamento

Le specifiche riportate in questo paragrafo sono conformi alla normativa attualmente in vigore, in particolare alla norma tecnica UNI EN 15259. Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del

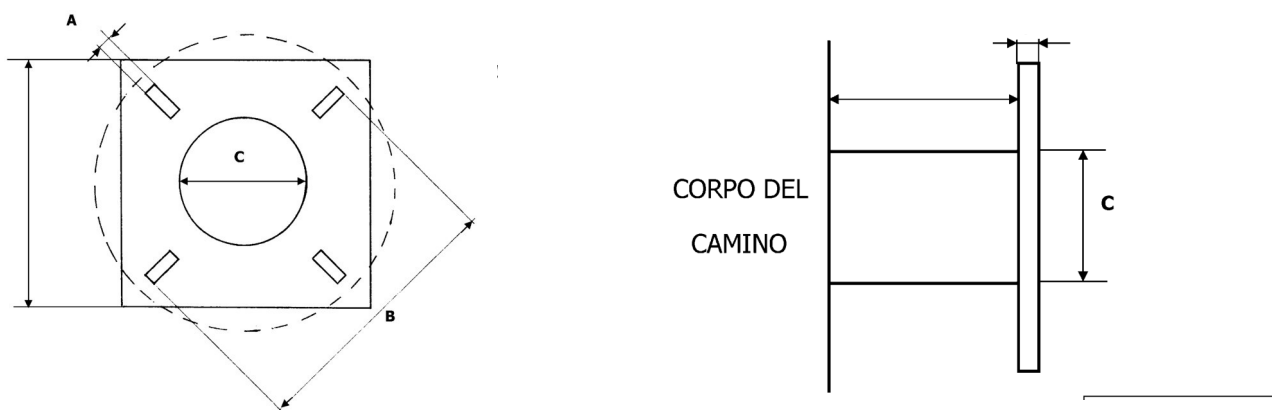
punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell'Autorità competente al Controllo (Arpae APA)

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Nel caso in cui debbano essere determinati i parametri relativi ai microinquinanti organici (diossine PCDD + PCDF, Idrocarburi Policiclici Aromatici IPA, PCB, etc.) o le frazioni fini delle polveri (PM10, PM2.5), dovrà inoltre essere presente almeno un tronchetto di campionamento di 4 pollici con contro flangia con le caratteristiche indicate nella seguente figura



Tronchetto di campionamento necessario per l'utilizzo di sonde isocinetiche combinate e riscaldate per il campionamento di microinquinanti organici. Dettagli costruttivi:

A = 18 mm

B = 180÷230 mm

C > 101 mm

Gli interassi tra due fori opposti (B) devono essere a 90° tra loro e a 45° rispetto all'orizzontale.

Accessibilità dei punti di prelievo

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs.81/08 e successive modifiche.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopra elevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs.81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo	
Quota > 5m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

Allegato 1

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR

REGISTRO: Protocollo generale

NUMERO: 0053356

DATA: 29/07/2024

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 121876/2024 del 02/07/2024 alle ore 18:24) Rif SUAP 9/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Mondo Piccolo Soc. Agr. a r.l. per l'insediamento in Comune di Roccabianca, Strada Altocò 3.

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Natalia Sodano
Paolo Saccani

CLASSIFICAZIONI:

- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File

PG0053356_2024_Lettera_firmata.pdf:

Firmato digitalmente da

Saccani Paolo; Sodano Natalia

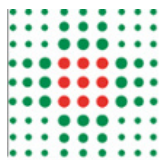
Hash

5B8B6ED40D008F7F8EB0F688B6B33AE0
6EE04E427DF914F39AEAE6D67578D52A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

DIPARTIMENTO Sanita' Pubblica
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE (Agenzia Prevenzione
Ambiente energia Emilia Romagna)
PARMA
aoopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Roccabianca - Comune Di
Roccabianca
protocollo@postacert.comune.
roccabianca.pr.it

OGGETTO: Risposta a: (Prot. num. 121876/2024 del 02/07/2024 alle ore 18:24) Rif SUAP 9/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - Ditta Mondo Piccolo Soc. Agr. a r.l. per l'insediamento in Comune di Roccabianca, Strada Altocò 3.

Si comunica in riferimento alla nota di ARPAE SAC prot. 121876 del 02.07.2024 avente per oggetto: Rif SUAP 9/2024 - DPR 59/2013 e smi Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale – Ditta Mondo Piccolo Soc.Agr. a r.l. per l'insediamento in Comune di Roccabianca, località Fontanelle, Strada Altocò 3.

Trattasi di una istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), relativamente alla matrice emissioni in atmosfera, l'autorizzazione è richiesta per l'installazione di un generatore di vapore della potenzialità di 1.550 kW alimentato a gasolio.

E' presente un solo punto emissivo relativo alla caldaia funzionante a gasolio della centrale termica, emissione E.1.

Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

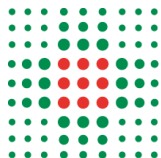
Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività del caseificio, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Firmato digitalmente da:
Natalia Sodano

Paolo Sacconi
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Paolo Saccani

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 2



Area	Tecnica	MV
Resp. Pratica	Ufficio Fognatura e Depurazione	DF
Redattore	Ufficio Fognatura e Depurazione	EG

Spett.le
Comune di Roccabianca
Viale Rimembranze, 3
43010 Roccabianca

Invio a mezzo pec
protocollo@postacert.comune.roccabianca.pr.it

Spett.le
ARPAE - Ufficio SAC
P.le Della Pace, 1
43121 Parma
Invio a mezzo pec
aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Rif. Pratica SUAP 9/2024 – Sinadoc 2024/20704 Istanza di AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano – Azienda “MONDO PICCOLO Soc. Agr. a r.l.”, stabilimento sito in loc. Fontanelle di Roccabianca, Strada Altocò, n. 3

In riferimento a quanto in oggetto la Scrivente

vista

- la richiesta di parere per rilascio di nuova autorizzazione allo scarico pervenuta in data 03/07/2024 prot. 5152;
- la documentazione pervenuta in data 29/08/2024 prot. 6543 e prot. 7388 del 01/10/2024;
- il Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i.;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1480 del 11/10/2010 “Direttiva sulla caratterizzazione delle acque reflue industriali derivanti da attività produttive”;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1053 del 09//06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n.286 del 14/02/2005;
- la Delibera di Giunta Regionale n.1860 del 18/12/2006;
- la Deliberazione n.6 del 29/08/2011 di ATO2: “Regolamento del Servizio di fognatura e depurazione”

premesso

- che trattasi di attività di trasformazione del latte per la produzione di formaggio Parmigiano-Reggiano;
- che l’insediamento in oggetto è identificato con i seguenti dati generali:

ATTIVITA' SVOLTA	PRODUZIONE FORMAGGIO GRANA PARMIGIANO-REGGIANO
ATTIVITA' COD. DGR 1480/2010	TRASFORMAZIONE DEL LATTE
EMUNGIMENTO ACQUE PRIMARIE	POZZO PRIVATO
VOLUME MAX AUTORIZZATO	2900 MC/ANNO
CLASSIFICAZIONE PREVALENTE SCARICO	ACQUE REFLUE INDUSTRIALI assimilabili ai domestici
PARAMETRI ANALITICI CARATTERISTICI	pH, cloruri, grassi ed oli animali COD, SST, TKN, Ptot., GRASSI ANIMALI, TENSIOATTIVI tot.

emiliAmbiente spa

Capitale Sociale Euro 673.408 i.v. C.F. – P.IVA - Registro Imprese Parma n. 02504010345 R.E.A. n. PR-243950
SEDE LEGALE: 43036 Fidenza, via Gramsci n.1/B Telefono 0524/688.400 Fax 0524/528129
www.emiliambiente.it info@emiliambiente.it protocollo@pec.emiliambiente.it



- Impianto finale di trattamento dei reflui è il Depuratore di Roccabianca;
- lo scarico dell'effluente depurato viene recapitato attraverso una condotta fognaria in pressione presso l'impianto di sollevamento denominato Altocò;
- l'azienda dichiara di rientrare nella definizione del Testo Unico Ambientale D.Lgs 152/06 e s.m.i. art. 101 co.7 lett. c;
- sarà installato un sistema depurativo a servizio delle acque reflue del caseificio a processo biologico a fanghi attivi con ossidazione totale tramite l'installazione di un impianto SBR; tale impianto avrà punto di scarico denominato S1;

per tutto quanto esposto in premessa narrativa e per quanto di competenza esprime

Parere favorevole condizionato

allo scarico in pubblica fognatura nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

1. rispetto ed osservanza del Regolamento di Fognatura e Depurazione vigente;
2. **rispetto dei limiti di tabella 3 all.5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.** per lo scarico terminale della rete di smaltimento delle acque nere classificato come *"acque reflue industriali assimilabili alle domestiche"* in pubblica fognatura. Tali limiti non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
3. è vietata l'immissione in fognatura di effluenti con parametri qualitativi superiori a quelli massimi indicati al punto 2;
4. dovrà essere sempre garantita l'accessibilità al pozzetto di ispezione realizzato sulla linea di scarico ai tecnici incaricati dalla Scrivente per i controlli ai fini gestionali;
5. installazione di misuratore di portata allo scarico;
6. qualora dovessero registrarsi stati di fermo impianto o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura, dovrà esserne data tempestiva comunicazione a mezzo e-mail (protocollo@pec.emiliambiente.it; info@emiliambiente.it) indicando il tipo di guasto o problema accorso, i tempi presunti per il ripristino dell'impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di un reflu non corrispondente ai limiti tabellari indicati al punto 2;
7. trasmettere entro il 31/01 di ogni anno ad Emiliambiente S.p.A. l'apposito modulo "Dichiarazione annuale scarichi industriali" debitamente compilato (scaricabile dal sito internet di Emiliambiente S.p.A.) per la determinazione delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico nel corso dell'anno precedente ai fini gestionali e tariffari.

Emiliambiente S.p.A. si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte il presente parere e di integrare le prescrizioni tecniche di cui ai punti precedenti per necessità di servizio del gestore o nuove acquisizioni tecnico-normative. In particolare tale diritto potrà essere esercitato qualora da controlli dovesse emergere incompatibilità quali-quantitativa con l'impianto di depurazione.

Il Responsabile Area Tecnica
Geom. Marco Vassena

emiliAmbiente spa

Allegato 3



COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 16 ottobre 2024

Archivio: SUI 9/2024
Pratica SUAP n. 9/2024
Rif. Prot. n. 1492/2024

OGGETTO: *Pratica SUAP 9/2024 - Istanza di nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano – Azienda “MONDO PICCOLO Soc. Agr. a r.l.”, stabilimento sito in loc. Fontanelle di Roccabianca, Strada Altocò, n. 3.
Pratica n. CRRGCM59P10D673I-202310130846-2978078.
Parere Ufficio Tecnico.*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista l'istanza relativa alla “nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano relativamente allo stabilimento ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Altocò, n. 3, presentata al Comune di Roccabianca (PR) in data 28.02.2024, pervenuta allo Sportello Unico Attività Produttive in pari data, prot. n. 1492 da parte del dott. Corradi Giacomo, nato a Fontanellato (PR) il 10.09.1959, cod. fisc. CRRGCM59P10D673I, incaricato dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma in data 04.05.1973, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda “MONDO PICCOLO SOC. AGR. A R.L.”, con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E e P.IVA 02507880348, mediante procedura di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il parere favorevole formulato dall'AUSL di Parma, Distretto di Fidenza, S.I.S.P. trasmesso con nota del 29.07.2024, prot. n. 53356, protocollata agli atti del Comune in data 30.07.2024, prot. n. 5653;

Vista la nota ARPAE, ST, Sede di Fidenza del 06.08.2024, prot. n. 143708, protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5808 mediante la quale, a seguito di esame della pratica, ritiene che il parere di Arpae per la matrice rumore non sia dovuto;

Richiamata la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 02.07.2024, prot. n. 121876, protocollata agli atti del Comune in data 03.07.2024, prot. n. 4927 con la quale è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria e richiesta l'espressione dei pareri di competenza del Comune di Roccabianca inerentemente le matrici scarichi idrici, emissioni in atmosfera e impatto acustico;

Visto il parere favorevole condizionato inerente lo scarico in pubblica fognatura formulato da “emiliAmbiente S.p.A.” di Fidenza trasmesso in data 11.10.2024, prot. n. 7718, protocollato agli atti del Comune in pari data, prot. n. 7180;

Vista la documentazione relativa alle matrici ambientali scarichi idrici, emissione in atmosfera e impatto acustico allegata all'istanza di A.U.A. trasmessa dalla Ditta richiedente ed effettuata un'attenta analisi dei suoi contenuti, ritenuti chiari ed esaurienti;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visto l'atto sindacale n. 8/2022 in data 28 dicembre 2022 in materia di nomina dei Responsabili di Uffici e Servizi per il periodo dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza e in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal dott. Corradi Giacomo, nato a Fontanellato (PR) il 10.09.1959, cod. fisc. CRRGCM59P10D673I, incaricato dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma in data 04.05.1973, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda "MONDO PICCOLO SOC. AGR. A R.L.", con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E e P.IVA 02507880348, al rilascio, per quanto di competenza, della nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice scarichi;
- matrice rumore,

ed urbanisticamente compatibili con la destinazione d'uso di cui al RUE vigente dell'attività agricola e relativi all'impianto ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Altocò, n. 3, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE TERRITORIO E SERVIZI TECNICI**

dott. arch. Maurizio Serventi

(Documento firmato digitalmente)





COMUNE DI ROCCABIANCA

Provincia di Parma – 43010 Roccabianca (PR) – Viale Rimembranze n. 3
telefono 0521 876165 – fax 0521 876790
Cod. fisc. e Partita IVA 00427670344
Sito Internet: www.comune.roccabianca.pr.it
e-mail: ufficiotecnico@comune.roccabianca.pr.it

Roccabianca, li 16 ottobre 2024

Archivio: SUI 9/2024
Pratica SUAP n. 9/2024
Rif. Prot. n. 1492/2024

OGGETTO: *Pratica SUAP 9/2024 - Istanza di nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano – Azienda “MONDO PICCOLO Soc. Agr. a r.l.”, stabilimento sito in loc. Fontanelle di Roccabianca, Strada Altocò, n. 3.
Pratica n. CRRGCM59P10D673I-202310130846-2978078
Parere per industria insalubre di 1^ classe.*

IL SINDACO

Vista l'istanza relativa alla “nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano relativamente allo stabilimento ubicato in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Altocò, n. 3, presentata al Comune di Roccabianca (PR) in data 28.02.2024, pervenuta allo Sportello Unico Attività Produttive in pari data, prot. n. 1492 da parte del dott. Corradi Giacomo, nato a Fontanellato (PR) il 10.09.1959, cod. fisc. CRRGCM59P10D673I, incaricato dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma in data 04.05.1973, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda “MONDO PICCOLO SOC. AGR. A R.L.”, con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E e P.IVA 02507880348, mediante procedura di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

Richiamata la comunicazione di ARPAE – SAC di Parma del 31.07.2024, prot. n. 140110 protocollata agli atti del Comune in pari data, prot. n. 5704 con la quale si richiede il parere del Sindaco per l'attività svolta dalla Ditta classificata come Industria insalubre di 1^ classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61, parte prima, lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994;

Visti i contenuti di cui al parere del 16.10.2024, prot. n. 7350 espresso dal competente funzionario di questa Amministrazione;

Preso atto della documentazione presentata e delle dichiarazioni rese dal richiedente;

Verificato che l'unità produttiva in oggetto è ricompresa negli “Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico”, soggetti alla disciplina prevista dall'Art. 38 delle N.T.A del vigente PSC (Piano Strutturale Comunale) e dall'art. IV.37 delle N.T.A del vigente RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) e non si trova all'interno di zone di tutela idrogeologica delle aree di falda libera e freatica e nemmeno in aree di riserva idropotabile, ove non sarebbe ammissibile l'insediamento di industrie insalubri di 1^ classe, così come classificate dal D.M. 02.03.1978 in sostituzione dell'elenco di cui al D.M. 27.12.1912 e successive modifiche (art. 216 TU. leggi sanitarie);

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico avviato;

Visti:

- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- il DPR 13.03.2013, n. 59,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in base alla documentazione presentata ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e s.m.i. dal dott. Corradi Giacomo, nato a Fontanellato (PR) il 10.09.1959, cod. fisc. CRRGCM59P10D673I, incaricato dal Sig. Barbarini Luigi, nato a Parma in data 04.05.1973, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E in qualità di Amministratore Unico dell'Azienda "MONDO PICCOLO SOC. AGR. A R.L.", con sede legale in Parma, Galleria Bassa dei Magnani, n. 3, cod. fisc. BRBLGU73E04G337E e P.IVA 02507880348, al rilascio, per quanto di competenza, nuova AUA per attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano in merito ai seguenti aspetti:

- matrice emissioni in atmosfera;
- matrice scarichi;
- matrice rumore,

relativi all'attività agricola ubicata in loc. Fontanelle di Roccabianca (PR), Strada Altocò, n. 3, classificata come Industria insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 1, parte prima, lettera c) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994, nel rigoroso rispetto delle normative vigenti in materia.

IL SINDACO

arch. Alessandro Gattara

(Documento firmato digitalmente)



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.